

# Il Giudice di pace

RIVISTA TRIMESTRALE DI LEGISLAZIONE  
E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

ANNO IX - OTTOBRE - DICEMBRE 2006 - DIREZIONE E REDAZIONE STRADA 1 PALAZZO PG - 20090 MILANO/FIORI ASSAGO

DIREZIONE SCIENTIFICA: Remo Danovi, Giorgio De Nova, Tullio Padovani

COMITATO DI REDAZIONE: Luigi Domenico Cerqua, Giovanna Di Rosa,  
Vito Febraro, Franco Petrelli



**4**

## *Il giudice di pace nell'ordinamento giudiziario riformato*

*Sentenze non definitive  
e competenza*

*Fermo amministrativo  
e relative impugnazioni*

*Responsabilità dell'assicuratore  
per mala gestio*

*Imputazione coatta  
da parte del giudice di pace*

# La carenza di giurisdizione internazionale del ricorso per decreto ingiuntivo

di Mario Dusi

L'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c., che prevedeva l'innammissibilità del decreto ingiuntivo nel caso in cui questo dovesse essere notificato all'estero, è stato - notoriamente - abrogato dall'art. 9 del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*). Si è così apparentemente conclusa l'annosa *querelle* che vedeva gran parte della dottrina impegnata ad invocare l'abolizione della norma in questione, non essendo inoltre mancati tentativi giurisprudenziali di aggiramento del divieto, almeno a livello di Comunità Europea.

Era infatti anacronistico il permanere del divieto di notifica all'estero mentre il processo dominante degli ultimi decenni era teso all'unificazione dei mercati, ovvero alla tutela dei diritti derivanti dalle transazioni internazionali ed alla libertà di circolazione di merci e servizi, con correlativa facoltà di ottenere i pagamenti con un mezzo rapido ed efficace.

La direttiva 2000/35/CE si è inserita in questo dibattito contestando dottrinale e giurisprudenziale imponendo (art. 5) agli stati membri di assicurare «che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali», con specifico riferimento alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di introdurre «procedure di recupero crediti rapide ed efficaci per il creditore».

Lo Stato italiano con la legge delega 39/2002 ha quindi recepito la direttiva prevedendo espressamente l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c., poi definitivamente attuata col citato art. 9 d.lgs. 231/2002. In sostanza il legislatore italiano, abrogando l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c., ha generalizzato ad ogni rapporto l'applicazione del principio originariamente limitato dalla Direttiva CE alle transazioni commerciali.

L'abrogazione tanto invocata se, da un lato, può avere sveltito le procedure di recupero crediti a livello internazionale e comunitario (nonostante alcune incongruenze), dall'altro ha certo posto una serie di spinose questioni sull'aspetto della giurisdizione e della competenza. In particolare si è assistito ad un uso indiscriminato del decreto ingiuntivo da notificarsi all'estero, con speciale riferimento a soggetti residenti o domiciliati nell'area della CE, quasi che l'abrogazione del precedente divieto avesse altresì comportato la cancellazione di qualsiasi vincolo connesso all'emissione del decreto stesso. Ciò, inoltre con ovvie ricadute in termini di costi e di aggravii di lavoro degli uffici giudiziari, con un conseguente proliferare di opposizioni con eccezioni di carenza di giurisdizione internazionale dei giudici italiani. Invero la prima operazione del giudice logicamente ne-

cessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto continua (ovviamente) ad essere la verifica dei presupposti. Oltre ai consueti elementi sostanziali relativi ai commi dell'art. 633 c.p.c., sopravvissuti all'ultimo intervento legislativo, andranno anche comunque e sempre valutati i criteri di competenza previsti dall'art. 637 c.p.c.

Il primo comma dell'art. 637 c.p.c. stabilisce infatti che «Per l'ingiunzione è competente il Giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria». Ne deriva l'imprescindibilità del controllo relativo alla competenza internazionale da parte del giudice adito anche per l'emissione del decreto ingiuntivo.

La giurisprudenza ritiene infatti nullo il decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente: la nullità del procedimento monitorio deve essere eventualmente quindi dichiarata dal giudice dell'opposizione (Cass. 1584/1996; Cass. 10011/2001).

Ai sensi dello stesso art. 637 c.p.c., intendendo la competenza come la quantità di giurisdizione attribuita al singolo giudice, ne deriva che la prima ovvia valutazione da compiersi da parte di quest'ultimo sarà comunque quella dell'esistenza o meno della giurisdizione internazionale. La sussistenza della giurisdizione internazionale è pertanto ineludibile *condicio sine qua non* ovvero condizione necessaria (e non sufficiente), che il giudice adito deve verificare prima della emissione del decreto ingiuntivo. Non sussistendo nel codice di rito alcuna deroga ai criteri di ripartizione della competenza nella disciplina speciale del procedimento monitorio devono pertanto ritenersi sussistenti anche i limiti della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo, dello straniero e della pubblica amministrazione.

La legge 218/1995 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), abrogando gli artt. 2, 3, 4 c.p.c., ha modificato i criteri fondanti la giurisdizione italiana relativamente alle controversie con elementi di estraneità.

Il criterio generale su cui si fondava la giurisdizione italiana fino all'entrata in vigore della legge 218/1995 era quello della cittadinanza del convenuto. Si riteneva infatti la competenza giurisdizionale internazionale del giudice italiano sussistesse sempre quando il convenuto era cittadino italiano. Nel sistema attuale la cittadinanza del convenuto è sopravvissuta solo quale criterio speciale in alcune materie ed è stata sostituita dai criteri alternativi generali fissati dall'art. 3 della legge 218/1995 che al suo primo comma così recita: «La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio in Italia a norma dell'articolo 77 del c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge». Il domicilio del convenuto diventa così

il criterio generale di attribuzione della giurisdizione. Con riferimento all'emissione del decreto ingiuntivo vediamo pertanto come il domicilio all'estero del destinatario di per sé escluderebbe in via generale la competenza del giudice ordinario (e quindi l'ammissibilità del decreto).

Al di là di queste ipotesi ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto residente all'estero è possibile solo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 3 legge 218/1995 che così dispone: «La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio».

Nelle materie civili e commerciali (comprese le controversie individuali di lavoro) è pertanto prevista la deroga del principio del domicilio. Rimangono espressamente escluse dal campo di applicazione della Convenzione la materia fiscale, doganale ed amministrativa, nonché le questioni relative allo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra i coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini, la sicurezza sociale, l'arbitrato.

In sostanza il Giudice, prima di emettere il decreto ingiuntivo richiesto (nei confronti di soggetto debitore all'estero), dovrà valutare comunque l'esistenza della propria giurisdizione internazionale, ovvero la sussistenza della propria competenza in via ordinaria, ai sensi delle norme italiane e internazionali.

Determinanti novità in questa disciplina sono state introdotte dal Regolamento CE 44/2001, comportando significative modifiche dei criteri di giurisdizione nel campo delle transazioni commerciali internazionali, con ovvie ricadute anche sull'ammissibilità del decreto ingiuntivo di cui si tratta. Ricordiamo a questo proposito come proprio la compravendita di merci sia la principale causa dei procedimenti monitorati.

Il Regolamento CE 44/2001 (entrato in vigore il 1° marzo 2002) ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968 nei confronti dei paesi membri della Comunità Europea (con esclusione della Danimarca). Il suddetto regolamento risulta direttamente applicabile in base al trattato che istituisce la Comunità Europea. Per gli altri paesi rimangono ovviamente in vigore le disposizioni contenute nella legge 218/1995 e nella richiamata Convenzione di Bruxelles.

Il Regolamento riprende in larga parte le norme della menzionata Convenzione, adottando il principio generale già utilizzato dalla precedente regola pattizia internazionale (ovvero del domicilio del convenuto) ugualmente affiancato da criteri speciali riferiti a specifiche materie. Ma, come sopra sottolineato, l'innovazione maggiormente significativa dal punto di vista sostanziale

le riguarda proprio la giurisdizione internazionale per le controversie relative alla compravendita di merci.

Salva la possibilità di concordare proroghe della giurisdizione (ai sensi dell'art. 17), l'art. 5 n. 1 lettera a) del Regolamento prevede la possibilità in materia contrattuale che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro sia convenuta in un altro Stato membro in base al criterio generale del *locus destinatae solutionis*, analogamente a quanto già stabilito dalla Convenzione di Bruxelles del 1968.

A differenza di quest'ultima e ad ulteriore specificazione il Regolamento però introduce alla lettera b) dello stesso articolo alcuni criteri speciali:

«ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto».

L'ulteriore lettera c) stabilisce, a chiusura della norma, che «la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

Scopo evidente della norma in questione è quello di limitare pragmaticamente il rischio di una potenziale pluralità di fori competenti, individuando anteriormente il foro maggiormente connesso con il rapporto contrattuale nel suo complesso. Le ricadute più significative di questa norma riguardano appunto la compravendita di beni, anche in considerazione del fatto che la consegna della merce avviene usualmente presso il domicilio del compratore. In particolare nelle controversie relative a compravendite perderà totalmente di significato il luogo di pagamento (ovvero il domicilio del venditore) ed il luogo di rimessa dei beni al primo vettore, soggetto peraltro a possibili pattuizioni contrattuali particolari come ad esempio la clausola *ex works*; pertanto sarà essenzialmente il luogo di consegna dei beni (ovvero nella più parte dei casi il domicilio del compratore) l'elemento fondante la competenza.

Nella sostanza il venditore italiano (*rectius* domiciliato in Italia) che si rivolgerà ai giudici italiani per ottenere il pagamento del prezzo di compravendite di beni nei confronti di un compratore domiciliato in altro Paese membro della Comunità Europea dovrà avere consegnato necessariamente la merce in Italia, esponendosi in caso contrario ad una fondata eccezione di carenza di giurisdizione internazionale con conseguente nullità del procedimento azionato.

La possibilità di agire nei tribunali italiani da parte del venditore resta così eventualmente legata alla preventiva sottoscrizione di una clausola di deroga della giurisdizione a favore dei giudici italiani, ovvero alla pattuizione con il compratore di un luogo di consegna dei beni in Italia (ma detto luogo non potrà essere comunque meramente astratto o fittizio ad elusione delle regole dettate per la validità delle clausole di proroga della giurisdizione ex art. 17 del Regolamento).

In sintesi, il giudice italiano che si vede richiedere l'e-

missione di un decreto ingiuntivo relativo ad una compravendita di beni (di cui non è stato pagato il prezzo), da notificarsi al debitore residente o con sede in un paese membro della Comunità Europea deve pertanto (a parere dello scrivente) verificare con estrema attenzione prima dell'emissione che:

– il ricorrente indichi specificatamente le norme sulle quali ritiene essere fondata la competenza internazionale del giudice adito;

– il Regolamento 44/2001 non preveda fori speciali per la singola fattispecie;

– la merce sia stata o doveva essere consegnata in Italia;

– in caso contrario esista una valida clausola di deroga della giurisdizione, regolarmente pattuita tra le parti contrattuali;

– infine sussistano gli ulteriori presupposti *ex art. 633 c.p.c.*

### **CD-ROM**

## **La responsabilità civile**

### **Principi e regole operative**

*Con aggiornamento on-line incluso nel prezzo*

**Ricca di schede di inquadramento, documentazione e strumenti operativi per la gestione di tutte le tipologie di danno.**

**Con il nuovo software di calcolo degli interessi legali e della rivalutazione ISTAT**

**L'unica banca dati d'Autore in grado di offrire una trattazione completa, sia dal punto di vista operativo che documentale, di tutte le tipologie di danno, non solo quelle connesse alla responsabilità automobilistica. Costituisce uno strumento di lavoro indispensabile per tutti coloro che quotidianamente si trovano a gestire qualsiasi tipologia di risarcimento del danno.**

#### **CONTENUTO**

**Schede di inquadramento:** una trattazione d'Autore delle diverse tipologie di danno e degli argomenti collegati, con formule ipertestuali di calcolo

**Casistica:** esposizione ragionata per argomenti dei casi concreti affrontati dalla giurisprudenza correlata alla normativa di riferimento

**Formule:** un ricco formulario giudiziale e stragiudiziale, da cui è possibile preleva-

re e personalizzare i modelli con un qualunque word processor

**Indirizzi:** indirizzi di particolare rilevanza

**Prassi:** accordi ANIA, circolari, risoluzioni ministeriali e documenti emanati da Isvap, CID e Inail

**Legislazione e Giurisprudenza:** documentazione specifica in materia di risarcimento del danno

**Utilities:** software di calcolo per la liquidazione del danno alla persona, suddiviso in danno patrimoniale da un lato e danno biologico e morale dall'altro, basato sulle tabelle in uso nei principali Tribunali

*Prezzo Abbonamento:*

**€ 330,00 + IVA 20%**

*Canone annuo di aggiornamento:*

**€ 164,00 + IVA 20%**

*Periodicità di aggiornamento:*

**trimestrale (4 Cd-Rom all'anno)**

#### **Per informazioni**

• **Servizio Informazioni Commerciali**

(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)

• **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))

• **[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**

